

**ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE  
ORDINARIA PRESSO LA CITTADELLA DEL CARNEVALE.**

**CIG:** \_\_\_\_\_

L'anno 2019 il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Viareggio, via Santa Maria Goretti n. 5, presso la sede della Fondazione Carnevale di Viareggio

FRA

(d'ora in avanti "Impresa") con sede in \_\_\_\_\_  
- C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_,  
iscritta al REA di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, rappresentata  
dal \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, e residente  
in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_,  
ai fini del presente atto con potere di firma e/o  
rappresentanza, come da Procura agli atti, e domiciliato ai fini di questo atto presso la  
\_\_\_\_\_ medesima

E

**Fondazione Carnevale di Viareggio** (d'ora in avanti La Fondazione) con sede legale in Viareggio via Santa Maria Goretti n. 5 (LU) - C.F. e P.IVA 01218810461 rappresentata dal Sig. Maria Lina Marcucci, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato ai fini di questo atto presso la sede della Fondazione Carnevale Viareggio

PREMESSO CHE

- con procedura ex art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 è stata indetta la procedura di affidamento di un accordo quadro per interventi di manutenzione ordinaria presso la Cittadella del Carnevale;
- l'Impresa ha rimesso la propria offerta economica relativa alla procedura di cui sopra;
- con provvedimento del \_\_\_\_\_ la Fondazione Carnevale Viareggio ha preso atto delle procedure svolte, del loro esito, le ha convalidate ed ha determinato di aggiudicare definitivamente all'Impresa l'esecuzione dei lavori sopra citati.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO INDICATO

**ART. 1 – PREMESSE**

Le Premesse ed i documenti e/o atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**ART. 2 -FONTI, CONFLITTI E LACUNE**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto l'avviso di manifestazione di interesse.

L'esecuzione del presente contratto è regolata oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016;

- b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
- c) ogni altra normativa nazionale, comunitaria e regionale applicabile agli appalti pubblici di forniture.

In caso di discordanza o contrasto, tra quanto disposto nel contratto ed una disposizione contenuta nel capitolato tecnico e/o nei suoi allegati, prevarrà il secondo.

### **ART. 3- OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente Contratto ha per oggetto interventi di manutenzione ordinaria presso la Cittadella del Carnevale, come meglio specificati nell'avviso di manifestazione di interesse.

L'accordo quadro non impegna al raggiungimento degli importi massimi previsti nell'AVVISO. Per tale motivo nulla potrà pretendere l'operatore economico che sottoscriverà il presente accordo, per il mancato raggiungimento di detto limite, fatta eccezione per il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite ai prezzi ed alle condizioni pattuite.

### **ART. 4 - OBBLIGHI IMPRESA**

L'Impresa si obbliga ad eseguire gli interventi di manutenzione secondo quanto contenuto nell'offerta presentata che si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto avrà durata di 36 mesi dal momento della sottoscrizione dello stesso.

Alla scadenza il contratto si intenderà risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta.

Il contratto potrà essere risolto anche anticipatamente, a discrezione della stazione appaltante, qualora prima della scadenza dei 36 mesi si siano realizzati interventi per un costo complessivo della somma posta a base d'asta, pari ad € 39.900,00.

### **ART. 6 – CORRISPETTIVO**

Il costo orario delle prestazioni, come risultante dalla offerta presentata dalla ditta appaltatrice, è il seguente:

[da completare con i dati offerti dall'impresa aggiudicataria]

Il predetto corrispettivo orario si riferisce agli interventi di manutenzione concordata fra le parti ed effettuati a perfetta regola d'arte.

Si precisa che il costo orario offerto ricomprende tutta l'attività, gli strumenti ed attrezzature utilizzate ed i materiali d'uso utilizzati dall'impresa affidataria.

Restano esclusi i costi sostenuti per l'acquisto di componenti in sostituzione di quelli oggetto di manutenzione e di altri aggiuntivi eventualmente richiesti dal committente. Tali rimborsi saranno effettuati secondo il prezzario pubblicato dalla Regione Toscana per l'anno 2019 nella provincia di Lucca. Laddove il componente non sia compreso nel prezzario, la Fondazione ne valuterà la congruità prima di effettuare il pagamento

## **ARTICOLO 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato dalla Fondazione Carnevale Viareggio entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, con le modalità previste dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sul conto IBAN dedicato comunicato dall'impresa.

Ciascuna fattura emessa dall'Impresa dovrà rispettare le specifiche normative e dovrà indicare il CIG di riferimento.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (acquisizione del Durc) e a quella di regolarità fiscale (ex art. 48 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), a termini di legge.

Il difetto di regolarità contributiva e/o fiscale costituisce condizione giuridica ostativa all'effettuazione dei pagamenti e dà titolo alla Fondazione per effettuare gli adempimenti sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Impresa può sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente contratto; qualora l'Impresa si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte della Stazione Appaltante da comunicare all'impresa a mezzo PEC.

## **ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO**

**Il Contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, a pena di nullità dell'atto di cessione.**

Il subappalto è regolato ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

## **ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Le parti contraenti si danno reciproca autorizzazione al trattamento dei dati contenuti nel presente atto nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, restando inteso che i dati personali qui contenuti non saranno oggetto di diffusione a terzi.

## **ART. 10 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'aggiudicatario è tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge. L'appaltatore è tenuto a dare immediata

comunicazione alla Stazione Appaltante e all'Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore effettui una o più transazioni indicate nell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in violazione della legge sulla tracciabilità dei pagamenti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all'affidatario o al subappaltatore.

L'appaltatore dovrà indicare, sia sugli eventuali rapporti di intervento/documenti di accompagnamento sia sulle fatture ed ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro eventuale riferimento che la Fondazione comunicherà al momento dell'ordinativo o successivamente.

#### **ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:

- 1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- 2) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo non di continuità;
- 3) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 4) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Rimane fermo il diritto per la FONDAZIONE al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti. In ogni caso di risoluzione l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite a prezzi di Contratto.

La decisione della FONDAZIONE di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell'art. 1382 c.c.

#### **ART. 12 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, la FONDAZIONE contesterà per iscritto, anche per fax / PEC, la violazione contrattuale, con invito ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio, comunque non superiore a 5 giorni. Decorso tale termine, senza l'eliminazione dell'inadempimento, il Contratto sarà risolto di diritto.

Le parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le suddette modalità.

È fatto salvo il diritto della Fondazione al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile, nonché di affidare a terzi il servizio in danno all'appaltatore inadempiente, fermi restando l'applicazione delle penali, nonché il diritto della FONDAZIONE al risarcimento dei danni subiti.

#### **ART. 13 - CONTROVERSIE**

Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Lucca.

#### **ART. 14 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001**

La Fondazione Carnevale di Viareggio svolge la Sua attività nel rispetto dei principi contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (il “Modello”) e nel Codice Etico e di comportamento (“Codice Etico”) da essa adottati ai sensi del D. Lgs 231/2001 e pubblicati sul sito della Fondazione Carnevale di Viareggio all'indirizzo [viareggio.ilcarnevale.com](http://viareggio.ilcarnevale.com).

In particolare la Fondazione dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del Modello e del Codice Etico e si impegna, nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, a rispettare i principi contenuti nei suddetti documenti nonché dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

La violazione, anche parziale delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, ovvero il verificarsi a carico della Fondazione Carnevale di Viareggio di eventi pregiudizievoli, potranno comportare, a seconda della gravità della violazione, la facoltà da parte della Fondazione Carnevale di Viareggio di applicare una sanzione disciplinare prevista dal Codice Sanzionatorio fino alla possibilità di risolvere il Contratto e di richiedere all'Impresa il risarcimento dei danni derivanti o connessi a tali violazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Viareggio, lì

p. Fondazione Carnevale Viareggio

(\_\_\_\_\_)

p. Impresa

(\_\_\_\_\_)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. si intendono specificatamente approvate le clausole di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, del presente Contratto.

p. Impresa

(\_\_\_\_\_)